



COMUNE DI LAMA MOCOGNO
PROVINCIA DI MODENA

ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

N. 78

L'anno **2026**, addì **04** del mese di **settembre** alle ore **11:00**, in modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 4, comma 3, del vigente regolamento per il funzionamento della Giunta comunale approvato con deliberazione n. 26 del 12/05/2022, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano collegati in audio e video i Signori:

		Presenti/Assenti
RICCHI ARNALDO	SINDACO	Presente
REMITTI UGO	VICESINDACO	Presente in collegamento
BENEVENTI MARICA	ASSESSORE	Assente

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa **LO PRINZI AMBRA MARIA VIRGINIA** collegato in audio e video.

Il Presidente **RICCHI ARNALDO**, essendo legale il numero degli intervenuti, pone in trattazione il seguente

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI RIOLUNATO ED IL COMUNE DI LAMA MOCOGNO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA RELATIVA ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 "OPERATORE ESPERTO" - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI, PER ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 30/03/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il “Piano Integrato di Attività e Organizzazione” 2026/2028 nel quale, nella sottosezione di programmazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, è stata confermata la possibilità di ricorrere ad assunzioni per esigenze straordinarie o temporanee degli uffici e dei servizi nei limiti previsti dalla normativa vigente in tema di lavoro flessibile;

RISCONTRATA la necessità di procedere ad un’assunzione a tempo determinato di una figura di “Operatore Esperto” in possesso di patente D con carta di qualificazione del conducente per poterlo adibire al servizio di trasporto scolastico;

PRESO ATTO che l’Ente non è in possesso di vigenti graduatorie per assunzioni di tale figura;

VISTA la graduatoria finale di merito del Comune di Riolunato, approvata con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 88 del 05/03/2026 per l’assunzione a tempo indeterminato e tempo pieno di n. 1 “Operatore Esperto” – Area degli Operatori Esperti;

PRESO ATTO che, a seguito della riscontrata equivalenza e identità dei profili della suddetta selezione rispetto all’assunzione a tempo determinato che il Comune di Lama Mocogno deve predisporre e qualora il candidato sia in possesso di patente D con carta di qualificazione del conducente, con lettera prot. n. 5604 del 01/09/2026 questo Ente ha richiesto al Comune di Riolunato l’autorizzazione allo scorrimento della suddetta graduatoria;

VISTA la lettera acquisita al protocollo dell’Ente in data 03/09/2026 al n. 5650 con la quale il Comune di Riolunato ha comunicato di avere autorizzato lo scorrimento della graduatoria di cui trattasi per l’assunzione a tempo determinato con deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 02/09/2026, previa approvazione della convenzione da parte del Comune di Lama Mocogno;

CONSIDERATO che:

- in virtù del principio di economia procedurale, gli Enti locali possono avvalersi delle graduatorie predisposte e formate da altri Enti locali, nel rispetto dei diritti dei candidati utilmente collocatisi nella graduatoria di merito;
- l’art. 9, comma 1, della Legge n. 3/2003, dispone che “le Amministrazioni dello Stato [...] e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione”, secondo le “modalità e i criteri stabiliti [in apposito] regolamento, emanato ai sensi dell’art. 17, comma 2, della l. n°400/1988, su proposta del Ministro della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze”;
- l’articolo 3, comma 61 della legge 350 del 24/12/2003 che disciplina la possibilità di effettuare assunzioni anche utilizzando graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni stesse;
- l’articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 31 Agosto 2013 n. 101, convertito in Legge n. 125/2013 che così dispone: “E’ consentita l’applicazione dell’art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”;
- il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;

- la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6351 del 13/03/2004 che ritiene possibile “utilizzare le graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni mediante appositi accordi stipulati in applicazione della normativa vigente in materia di accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e nel rispetto dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione”;
- la circolare n. 5/2013, volta a favorire il superamento del precariato e il reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica fornisce indicazioni operative per l'utilizzo, mediante accordo tra le parti, di graduatorie approvate da altre Amministrazioni pubbliche nel caso di mancanza di graduatorie proprie;
- la pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sentenza n° 864 del 19/05/2011 chiarisce che “l’art. 3 comma 61 e l’art. 9 della legge 3/2003 si applicano anche alle amministrazioni comunali” e sottolinea come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano “riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo”, che concettualmente “implica l’intesa ed il consenso delle due amministrazioni in ordine all’utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui opera il suddetto utilizzo”;
- la pronuncia della Corte Conti - Sezione regionale di controllo per l’Umbria, deliberazione n. 124/2013/PAR che in merito all’espressione normativa “previo accordo” utilizzata dal legislatore con l’art.3, comma 61 della Legge n. 350/2003 ha ritenuto di interpretarla in senso estensivo e non restrittivo, non rinvenendo nella norma elementi testuali per un’interpretazione limitante temporalmente il momento della conclusione dell’accordo (né all’approvazione della graduatoria o, ancor più restrittivamente, al momento dell’indizione della procedura concorsuale), seppur l’accordo debba necessariamente, intervenire prima dell’utilizzazione della graduatoria stessa;
- la pronuncia della Corte Conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 290 del 08/10/2019 che condividendo l’orientamento, ormai costante e prevalente, della giurisprudenza sia contabile che amministrativa, evidenzia che la locuzione “previo accordo” deve inserirsi in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di altre pubbliche Amministrazioni, allo scopo di evitare ogni arbitrio e/o irragionevolezza o violazione delle regole sulla concorsualità e, quindi, sull’imparzialità dell’azione amministrativa;
- la pronuncia della Corte Conti - Sezione regionale di controllo per la Sardegna, deliberazione n. 85 del 12/12/2019 che ha ricordato il vincolo a rispettare, nello scorrimento delle graduatorie l’ordine delle stesse;
- la direttiva n. 3/2018 del 24/04/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ad oggetto “Linee guida sulle procedure concorsuali” si rende applicabile per quanto compatibile con le disposizioni regolamentari vigenti;
- l’art. 15 della legge n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’art. 35 c. 5-ter del D.Lgs. 165/2001 a seguito della modifica apportata dal Decreto – legge 14 marzo 2025 n. 25 come convertito dalla Legge 9 maggio 2025, n. 69 ha riportato il termine di validità delle graduatorie degli enti locali in 3 anni dalla data di approvazione della stessa;

PRECISATO che la graduatoria che si intende utilizzare è in corso di validità;

VISTO lo schema di accordo per l’utilizzo della succitata graduatoria concorsuale, nel testo che si allega alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A) e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

RILEVATO che il presente atto non ha rilevanza finanziaria;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore “Amministrativo” per la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione, rilasciato ai sensi degli art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del T.U. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Con voti unanimi e favorevoli espressi mediante dichiarazione individuale;

D E L I B E R A

- 1) di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono richiamate, dell’autorizzazione concessa dal Comune di Riolunato allo scorrimento della graduatoria relativa alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 “Operatore Esperto” – Area degli Operatori Esperti, da utilizzare da questo Ente per l’assunzione di una figura a tempo determinato;
- 2) di approvare pertanto lo schema di accordo che disciplina l’utilizzo della suddetta graduatoria, nel testo che si allega alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 3) di incaricare il Responsabile del Settore “Amministrativo” alla sottoscrizione dell’accordo e dei successivi provvedimenti;
- 4) La presente deliberazione è dichiarata, con voti unanimi favorevoli, espressi mediante dichiarazione individuale, in separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere in merito.

La seduta termina alle ore 11:05

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
RICCHI ARNALDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa LO PRINZI AMBRA MARIA VIRGINIA